L'Amico del Popolo
13 LUGLIO 2012 - N. 28

Il decreto legge del Governo Monti sulla revisione della spesa riscrive l'articolo del testo unico sugli enti locali

Unioni montane per i Comuni in quota

Previste nuove scadenze per l'esercizio associato e anche la possibilità di convenzionamento

Nell'agenda dei sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti slittano le scadenze e cambia, almeno in parte, il quadro di riferimento. Il nuovo decreto legge sulla revisione della spesa pubblica, in tema di «razionalizzazione della spesa degli enti territoriali», mantiene (attenuandola) la distinzione fra i Comuni "polvere" fino a 1.000 abitanti e i "piccoli" Comuni fino a 5mila abitanti.

Però riscrive l'articolo del testo unico sugli enti locali relativo all'Unione di Comuni. Inoltre per i Comuni "polvere" amplia lo strumento della convenzione, di durata almeno triennale, che non li obbliga alla "speciale" Unione messa in campo dalla manovra estiva 2011.

In altri termini i Comuni fino a 1.000 abitanti avranno maggiore tempo davanti, considerato che la Regione è chiamata a riconoscere le nuove "speciali" Unioni «nel termine perentorio del 31 dicembre 2013» sulla base delle proposte di aggregazione che le formuleranno i Comuni se non vorranno avvalersi delle convenzioni.

In generale, ai municipi si consente una maggiore flessibilità alla luce di quanto ha deciso e deciderà la Regione circa «la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali».

Quest'ultime (vedere box) sono ora meglio definite. I Comuni obbligati all'esercizio associato (in Veneto, in quota, per ora quelli con popolazione da oltre 1.000 e fino a 3 mila abitanti) dovranno esercitarne «almeno tre» dal 1° gennaio 2013 e tutte dal 1° gennaio 2014 attraverso convenzione o Unione.

C'è però da considerare, come si diceva, il nuovo articolo sull'Unione di Comuni. La versione del decreto legge è più strutturata. Tra l'altro rafforza l'autogoverno della montagna nella scia delle preesistenti Comunità montane, le quali cambiano nome ma ritrovano slancio: «Ove costituita in prevalenza da Comuni montani, l'Unione di Comuni», precisa infatti la nuova norma, «assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani».

Più avanti, l'articolo così prosegue: «Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni».

In quota tale previsione per i Comuni "polvere" (fino a 1.000 abitanti) si traduce nella possibilità di convenzionarsi con la nuova Unione di Comuni montani, che probabilmente si chiamerà Unione montana subentrando alle attuali Comunità montane, previa una nuova legge regionale. Di fatto, volendo si potrà così superare l'assurda segmentazione tra Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e Comuni con popolazione superiore, fino a 5mila abitanti (o 3mila in quota, in Veneto, almeno per ora). Fondamentale però è mettersi insieme senza tanti tentennamenti.

M.B.

Le funzioni "fondamentali" dei Comuni

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché compiti in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.